

Estratti dalla normativa relativa alla Portabilità

Art.19 comma 7 bis della Legge n.2 del 28 gennaio 2009:

“Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.”

Circolare INPS n.107 del 1 ottobre 2009:

“1) Modalità di adesione/revoca.

Come noto, le modalità di adesione sono state demandate dalla legge all'Istituto che, in sintonia con il Ministero del Lavoro e con i diretti interessati, ha previsto di utilizzare la denuncia contributiva (DM10) come strumento di comunicazione delle adesioni e/o delle revoche.

La nuova formulazione della norma supera implicitamente la precedente impostazione che - nel fissare al 31 ottobre di ogni anno il termine per esprimere le adesioni e/o le revoche - stabiliva che gli effetti delle stesse decorressero dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In considerazione delle innovazioni introdotte - quindi - d'intesa con il Ministero del Lavoro, si è ritenuto di consentire alle aziende l'utilizzo della denuncia contributiva (DM10) come strumento di comunicazione di adesioni, revoche dai Fondi e/o revoche con contestuale trasferimento ad altro Fondo, in continuità con la prassi sino ad oggi utilizzata; fare esercitare le scelte durante l'intero anno solare; far decorrere gli effetti di queste ultime dal periodo di paga (mese di competenza del DM10) nel quale le stesse vengono indicate, e non più dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al riguardo, si precisa che, in caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro.

Al fine di uniformare i comportamenti, senza generare situazioni di difformità, i nuovi criteri operativi trovano applicazione in tutti i casi, comprese le ipotesi di prima adesione, nonché di costituzione di nuova azienda o di nuovo Fondo.

2) Mobilità tra Fondi interprofessionali.

La principale novità legislativa riguarda uno degli aspetti connessi alla mobilità tra Fondi interprofessionali.

La legge introduce, infatti, - per le aziende interessate - la possibilità di trasferire al nuovo Fondo il 70 per cento del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.

Detta possibilità trova, tuttavia, le seguenti limitazioni di legge: il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE4; l'importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro; le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.

Si fa presente che la mobilità tra i Fondi è, altresì, subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti interni dei singoli Fondi.

Con riferimento alla mobilità, si precisa che l'Istituto continuerà a consentire a tutte le aziende la possibilità di modificare la scelta precedentemente effettuata, a prescindere dai limiti fissati per l'operatività del trasferimento delle risorse.

Riguardo a questi ultimi, i relativi criteri avranno, in ogni caso, valenza esclusivamente tra i Fondi medesimi ai quali, peraltro, la norma affida il compito di farsi carico del materiale trasferimento delle risorse spettanti, che – in conseguenza – non implicherà alcun effetto gestionale per l'Istituto.

3) Modalità operative.

3.1) Adesioni e revoche.

Nel rispetto dei criteri sopra illustrati, ai fini delle adesioni/revoche ai Fondi interprofessionali, si conferma la prassi in uso.

A tale riguardo, si ribadisce che la comunicazione di revoca deve essere obbligatoriamente espressa attraverso i previsti codici "REVO" e/o "REDI"; i rimanenti campi non devono essere valorizzati.

3.2) Mobilità tra Fondi interprofessionali.

Le aziende interessate alla mobilità tra Fondi interprofessionali, dovranno attenersi alle seguenti modalità: comunicare la revoca dal precedente Fondo, utilizzando i già citati codici "REVO" e/o "REDI"; inserire, contestualmente, il codice del nuovo Fondo al quale intendono trasferirsi.

Al fine di ottimizzare le suddette operazioni, si fa presente che non possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di adesioni a Fondi non accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca.

Nel caso in cui la revoca non sia associata al codice relativo al nuovo Fondo, non si darà luogo alla mobilità e si considererà l'azienda non più aderente ad alcun Fondo interprofessionale, sino al mese antecedente a quello nel quale venga eventualmente inserita una nuova scelta.

Nei casi di mobilità tra Fondi, l'Istituto attribuirà al nuovo Fondo prescelto le risorse economiche a partire dal periodo di paga (mese di competenza del DM10) nel quale la mobilità viene indicata.

A decorrere dalle denunce contributive riferite al periodo di paga "luglio 2009", l'Istituto adeguerà la propria struttura informatica al fine di consentire la piena operatività della norma.

Eventuali mobilità, espresse nel semestre gennaio-giugno 2009, avranno operatività dal mese di luglio 2009.

In relazione alle variazioni legislative intervenute, l'Istituto implementerà il sistema di scambio di comunicazioni con i Fondi interprofessionali, fornendo - con cadenza mensile - un flusso informativo contenente:

- le variazioni intervenute in tema mobilità (matricola e denominazione aziendale - mese della comunicazione di revoca e nuovo Fondo prescelto);*
- le comunicazioni in tema di mobilità cui non è stato dato seguito, in quanto non conformi alle modalità stabilite (matricola e denominazione aziendale - mese della comunicazione e Fondo indicato);*
- le revoche senza mobilità su altro Fondo interprofessionale (matricola e denominazione aziendale - mese della comunicazione di revoca)."*